



C.I.S.S. 38

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

Via Ivrea, 100 - 10082 CUORGNÉ' (TO) Sito web: <http://www.ciss38.it>
protocollo@ciss38.it  0124/657931 C.F. / P.I. 07262240018

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI ADULTI CON DISABILITÀ PRESSO SINGOLI O FAMIGLIA

PREMESSA

Gli interventi di affidamento familiare e di sostegno tra famiglie sono istituiti come un'opportunità alternativa e prioritaria rispetto all'istituzionalizzazione. Tali misure sono attivate per garantire la tutela e l'assistenza a quelle persone che, nell'ambito della propria famiglia di appartenenza, non possono essere adeguatamente protette o si trovano prive di un adeguato supporto.

Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne detengono le funzioni di cura si trovano in una condizione di difficoltà a svolgere i propri compiti, si interviene per garantire la tutela del soggetto e, parallelamente, per fornire sostegno alla famiglia stessa.

L'intervento di accoglienza è specificamente rivolto a persone con disabilità inserite in contesti familiari fragili. L'istituto dell'affidamento, nel caso di persone adulte con disabilità, può essere posto in continuità con quello rivolto ai minorenni. Questo approccio favorisce un passaggio graduale e attentamente monitorato, in armonia con il progetto di vita della persona.

L'applicazione di tali interventi si fonda su principi fondamentali che ne guidano ogni azione, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa nazionale e regionale vigente. I principi cardine sono il rispetto, la dignità, l'autonomia, l'inclusione e la non discriminazione, garantendo a ogni individuo il diritto a un'esistenza dignitosa e pienamente integrata nella comunità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'intervento di affidamento è previsto:

- Legge 104/1992 art. 8 lettera h;
- Legge 22 giugno 2016 n.112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (denominata "Legge del Dopo di noi");
- D.G.R. n. 88-8997 del 16 maggio 2019 (allegato A, paragrafo 4) approvazione delle "Linee di indirizzo operativo per interventi programmatici relativi alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico in età adulta in Piemonte" in conformità alle DD.GG.RR. N. 22-7178 DEL 3 MARZO 2014 E 50-8203 DEL 20.12.2018;
- Piano nazionale della non autosufficienza (D.G.R.3-2257 del 13.11.20 Allegato A, paragrafo 3).

ART.1 FINALITÀ

Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici che gli interventi di accoglienza per adulti intendono perseguire, ponendo al centro la persona e il suo benessere integrale di seguito elencati:

- contribuire alla soddisfazione dei bisogni primari e relazionali della persona, attivandone le capacità residue e potenziali (in linea con il criterio dell'autodeterminazione), attraverso l'instaurarsi di una relazione positiva tra l'affidatario e l'affidato;
- contrastare l'isolamento della persona con l'attivazione della rete sociale informale;
- sostenere la persona e, eventualmente, il suo nucleo nelle fasi critiche della vita;
- offrire alla famiglia l'occasione di essere supportata nel lavoro di cura.

ART.2 DESTINATARI DELL'INTERVENTO

I soggetti destinatari dell'accoglienza sono persone adulte con disabilità con particolare fragilità personale e/o familiare, residenti nel territorio del C.I.S.S. 38.

ART.3 TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA

L'accoglienza familiare è un intervento flessibile che si adatta alle esigenze specifiche della persona con disabilità e della sua famiglia. La sua applicazione viene modulata in base a un progetto di sostegno personalizzato, il che la rende una risorsa versatile e capace di rispondere in modo dinamico ai bisogni che evolvono nel tempo. Si possono pertanto definire differenti forme e tipologie di accoglienza familiare.

Dal punto di vista delle modalità di attuazione:

- **Residenziale:** si intende l'accoglienza da parte di una famiglia (anche monoparentale) di una persona con disabilità, il cui nucleo di origine vive una situazione di grave fragilità, non risultando in grado di assicurare al proprio figlio/congiunto un supporto costante ed adeguato. Tale accoglienza prevede l'inserimento continuativo e stabile della persona presso il nucleo d'accoglienza, pur mantenendo relazioni con la famiglia di origine.
- **Diurno / semiresidenziale:** è una misura di sostegno alla persona e alla sua famiglia volto ad offrire un supporto, tale da costituire un importante riferimento educativo ed affettivo nel suo percorso di vita, al fine di favorire il potenziamento o mantenimento delle autonomie del beneficiario.

Sono possibili le seguenti tipologie di accoglienza familiare:

- **Accoglienza familiare a terzi:** quando la persona è inserita presso singoli o nuclei familiari non legati da alcun vincolo di parentela.
- **Accoglienza familiare a parenti (non vincolate ex art. 433 cod.civ.):** quando la persona è inserita presso persone o famiglie a lui legate da legami di parentela che esulano da quelle vincolate ex art. 433 cod. civ., nonché da rapporti pregressi di significato affettivo e di continuità delle relazioni.

- **(sperimentazione di) Accoglienza tra famiglie:** la solidarietà tra famiglie è finalizzata alla promozione delle risorse dei nuclei familiari con persone con disabilità che presentano condizioni di fragilità in relazione alla persona e/o al progetto di vita della stessa. L'accoglienza prevede il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare e permette di instaurare un rapporto di paritarietà e reciprocità tra le due famiglie che sono collocate in contesti territoriali vicini e/o di appartenenza relazionale.

ART. 4
CRITERI DI SELEZIONE DELLE FAMIGLIE / PERSONE DISPONIBILI
ALL'ACCOGLIENZA

Le famiglie, le coppie o i singoli (come da art. 3) che vogliono dichiarare la loro disponibilità ad accogliere cittadini con disabilità si rivolgono al C.I.S.S. 38, il quale provvederà a verificarne l'idoneità degli stessi. La commissione è composta da tre operatori sociali del Consorzio;

La commissione si occuperà della valutazione all'idoneità dei candidati disponibili all'accoglienza, con la seguente procedura:

- colloquio di conoscenza con i/il soggetti/o responsabili/o dell'accoglienza;
- visita domiciliare con i/il soggetti/o responsabili/o dell'accoglienza;
- elaborazione della “Scheda rilevazione dati famiglie disponibili all'accoglienza” (allegato 1);

I compiti della Commissione accoglienza sono:

- promozione e sensibilizzazione della comunità locale attraverso la pubblicizzazione di iniziative in materia e collaborazione con le diverse espressioni, istituzionali e spontanee, presenti sul territorio;
- conoscenza ed orientamento delle famiglie disponibili all'accoglienza/affiancamento;
- selezione delle famiglie disponibili all'accoglienza secondo i criteri definiti dal servizio;
- ricezione e gestione delle segnalazioni per progetti di accoglienza presentate dagli Assistenti Sociali referenti della situazione;
- abbinamento tra il beneficiario e la famiglia disponibile all'accoglienza selezionata e ritenuta il più possibile compatibile con gli obiettivi del progetto di accoglienza;
- creazione ed aggiornamento di una “banca dati” informatizzata delle famiglie disponibili all'accoglienza.

ART. 5
COMPITI ASSISTENTE SOCIALE

I compiti dell'Assistente Sociale referente della situazione sono:

- segnalazione attraverso apposita scheda delle condizioni del cittadino e della sua famiglia, con l'ipotesi di progetto di accoglienza (allegato 2);
- predisposizione del progetto di accoglienza, definendo bisogni, obiettivi e durata dell'intervento (allegato 3);

- relazioni di proposta del progetto di accoglienza, ove necessario, per la predisposizione degli atti amministrativi e per la valutazione e validazione da parte della Commissione ASL Competente;
- vigilanza e monitoraggio sul progetto di accoglienza;
- proposta di contributo per accoglienza (allegato 4).

ART. 6
DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DISPONIBILE ALL'ACCOGLIENZA

Diritti:

- essere informati del progetto che li riguarda;
- concorrere alla predisposizione del progetto;
- ricevere il sostegno dalle figure sociali coinvolte;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
- ricevere il contributo spese mensile concordato a livello progettuale.

Doveri:

- rispettare gli impegni previsti dal progetto di affidamento/accoglienza;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione della persona beneficiaria dell'intervento e della sua famiglia, rispettandone inoltre i valori e la storia personale;
- evitare qualsiasi scambio di denaro con il soggetto e/o famiglia d'origine.

ART.7
MODALITA' DI AVVIO DEL SERVIZIO

A seguito di autorizzazione da parte del Servizio Sociale e dove necessario di valutazione e validazione da parte della commissione ASL preposta, l'assistente sociale contatta il beneficiario e la famiglia disponibile all'accoglienza per l'attivazione dell'intervento, con la sottoscrizione della modulistica prevista.

ART. 8
CONTRIBUTO SPESE MENSILE

Tipologia accoglienza	Contributo spese mensile
Accoglienza familiare a terzi e o a parenti	Fino a € 150 per impegno pari a 1 giorno a settimana (non inferiore alle 3 ore); fino a € 250 per impegno da 2 a 3 giorni a settimana (non inferiore alle 6 ore); fino a € 350 per impegno da 3 a 6 giorni a settimana (non inferiore alle 8 ore).

Accoglienza tra famiglie	Fino a € 150 per impegno pari a 1 giorno a settimana (non inferiore alle 3 ore); fino a € 250 per impegno da 2 a 3 giorni a settimana (non inferiore alle 6 ore); fino a € 350 per impegno da 3 a 6 giorni a settimana (non inferiore alle 8 ore).
Accoglienza residenziale	Fino ad € 783,90

In caso di accoglienza residenziale di adulti con disabilità e titolari di indennità di accompagnamento, tali prestazioni dovranno essere percepite dalla famiglia affidataria con riduzione del contributo a carico del Consorzio.

Tale contributo è pari all'importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi I.N.P.S. (nel 2025 pari ad € 603,40 arrotondato a € 603,00). Il contributo, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti regionali sulla materia nell'ambito dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, può essere aumentato dal Consorzio, in sede di formulazione del progetto, del 30% quando ricorrono situazioni complesse o connesse alla disabilità che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona coinvolta nell'accoglienza, o per situazioni la cui gravità richieda assistenza e vigilanza continue.

ART. 9 ASSICURAZIONE

A carico dell'Ente Gestore e a favore dell'accoglienza viene stipulata una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile e infortuni.

ART. 10 DURATA

La durata del progetto di accoglienza incide con l'anno solare rinnovabile a seguito di valutazione progettuale e disponibilità economiche dell'Ente. In qualsiasi momento tutti i soggetti coinvolti possono decidere la modifica/chiusura anticipata del progetto, qualora, a seguito di valutazione da parte del Servizio Sociale, non ci siano più i presupposti per la continuazione di tale intervento.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali connessi all'attuazione del presente regolamento è effettuato dal C.I.S.S. 38, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. I dati personali degli interessati, compresi quelli appartenenti a categorie particolari (quali dati idonei a rivelare lo stato di salute), sono trattati esclusivamente per finalità di cura, assistenza e inclusione sociale, nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte dell'Ente.
3. Il trattamento avviene con modalità idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati, anche mediante strumenti elettronici, ed è limitato a quanto necessario

rispetto alle finalità perseguiti, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.

4. I dati possono essere comunicati esclusivamente a soggetti autorizzati dal Consorzio, agli enti coinvolti nei progetti di accoglienza, alle autorità competenti e ai fornitori di servizi strettamente connessi alle finalità del progetto, nei limiti consentiti dalla legge.
5. Gli interessati (persone accolte, famiglie affidatarie, parenti) hanno diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) e possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del C.I.S.S. 38 per ogni chiarimento o richiesta.
6. Informazioni più dettagliate sono contenute nell'informativa privacy resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.